

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 GENNAIO 2019

(proposta dalla G.C. 11 dicembre 2018)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio e alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MORANO Alberto
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	PAOLI Maura
AZZARÀ Barbara	GOSETTO Fabio	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	IARIA Antonino	ROSSO Roberto
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	MAGLIANO Silvio	SICARI Francesco
CURATELLA Cataldo	MALANCA Roberto	TEVERE Carlotta
FERRERO Viviana	MENSIO Federico	TISI Elide
FOGLIETTA Chiara	MONTALBANO Deborah	TRESSO Francesco

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 38 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri: FASSINO Piero - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio.

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale ROUX dr. Flavio.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CRITERI GENERALI INERENTI IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE AI SENSI DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

Proposta dell'Assessore Unia.

In ottemperanza alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", articolo 6, comma 1, lettere e) ed h) e alla successiva Legge della Regione Piemonte del 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", la Città di Torino, con provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126), ha adottato Regolamento, in vigore dalla data del 19 giugno 2006, finalizzato alla tutela dall'inquinamento acustico derivante dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

In particolare il Titolo III del summenzionato Regolamento disciplina le modalità di autorizzazione di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo anche in deroga ai limiti ordinariamente vigenti, stabilendo per tali autorizzazioni il campo di applicazione (articolo 11), le modalità di richiesta e rilascio (articolo 12), la localizzazione dei siti (articolo 13), gli orari e la durata (articolo 14), i limiti di immissione sonora (articolo 15) e le sanzioni e i provvedimenti restrittivi (articolo 16).

Tali autorizzazioni sono concesse con atto dirigenziale con le modalità previste dall'articolo 12 e nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 14 del Regolamento succitato. Al contrario, il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito dall'articolo 14 può essere autorizzato solo previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Si evidenzia inoltre come il comma 6 del summenzionato articolo 12 preveda che "Nel provvedimento di autorizzazione, la Città potrà prescrivere, anche su indicazione dell'ARPA, l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc.). La Città, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico."

Con deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni Comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee", emanata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della Legge n. 447/1995, e dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della L.R. 52/2000, sono state introdotte alcune novità ed in particolare è stato stabilito che gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, quali ad esempio concerti, serate musicali, feste balli, discoteche estive, eccetera, possiedono carattere temporaneo se non si svolgono in un determinato sito per più di 30 giorni all'anno anche non consecutivi. Inoltre la deliberazione prevede che per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conservi un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

Si rende pertanto necessario meglio specificare i criteri in base a cui possa essere rilasciata l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici di cui all'articolo 12 del Regolamento, ivi compresi gli eventuali specifici accorgimenti e limitazioni allo svolgimento delle attività temporanee che la Città possa prescrivere, con particolare riguardo alla gestione dei siti, all'innalzamento dei livelli nel caso di significativa rumorosità dovuta a traffico veicolare, nonché dei limiti interni nel caso di propagazione del rumore prevalentemente strutturale o della limitazione alle basse frequenze.

1. SITI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

In primo luogo, precisato che per "sito per manifestazioni temporanee rumorose" si deve intendere lo spazio destinato alla manifestazione e i ricettori a questo più prossimo, è necessario, relativamente alla scelta dei siti stessi, che in linea generale questi siano individuati in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto). In particolare quindi occorrerà:

- escludere la scelta di aree confinanti o prossime a ricettori sensibili (ospedali, case di cura, ...) ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento;
- favorire la scelta di aree con limitata presenza di ricettori residenziali posti a ridotta distanza;
- verificare sempre che per ogni sito non si svolgano manifestazioni più di 30 giorni all'anno anche non consecutivi;

prevedendo anche la riprogrammazione delle manifestazioni stesse in altra ubicazione al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione al rumore. Al fine di consentire una corretta programmazione delle manifestazioni, la Città pubblica un registro delle autorizzazioni in deroga rilasciate.

Per le aree caratterizzate da rumorosità dovuta alla presenza di locali pubblici e circoli, nonché al contributo antropico con conseguente superamento dei valori di attenzione (anche nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento comunali) o per i siti oggetto di piano di risanamento aziendale, potranno essere autorizzate esclusivamente manifestazioni contenute entro le ore 22:00 e per non più di 3 giorni consecutivi, salvo diversa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico, e indichi i livelli sonori, gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

2. SITI CRITICI

Si ritiene inoltre opportuno introdurre il concetto di "sito critico", anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche, intendendo come tale, ai fini della presente deliberazione, qualsiasi sito sede di attività temporanea rumorosa presso il quale sono state

verificate nei tre anni precedenti violazioni delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Città.

Nei siti critici è da escludersi il rilascio di autorizzazioni in deroga in caso di riedizione di eventi responsabili di violazioni, nonché il rilascio di ogni autorizzazione in deroga per i successivi 30 giorni dall'accertamento delle violazioni (per i siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee individuati ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico), ovvero per i successivi 60 giorni per i siti non così individuati. È fatta comunque salva una diversa valutazione da parte della Giunta Comunale che con proprio provvedimento esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico, e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili.

Nei siti critici, in analogia con quanto previsto dall'articolo 15 comma 5 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, la Città prescriverà inoltre, a cura e spese dei soggetti richiedenti i provvedimenti autorizzativi, il monitoraggio continuo condotto da Tecnico competente in Acustica ambientale, per tutta la durata di ciascuna manifestazione, finalizzato alla verifica del rispetto degli orari e dei livelli massimi autorizzati, da prolungarsi per almeno 30 minuti dopo la conclusione della manifestazione stessa.

3. LIVELLI ACUSTICI DI FONDO DOVUTI AL TRAFFICO STRADALE

L'articolo 15 comma 2 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che in caso di manifestazioni temporanee il limite massimo di immissione possa essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) LAeq su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili, in corrispondenza dei ricettori esposti, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) LAeq su 1 ora. Si precisa, a tal proposito, che l'innalzamento del limite massimo di immissione sonora al valore di 73 dB(A) LAeq su 30 minuti è consentito esclusivamente a fronte di rilievi fonometrici del rumore stradale di fondo da eseguirsi nelle stesse fasce orarie di svolgimento della manifestazione nonché in analoghi giorni della settimana e per i quali vengano riscontrati livelli superiori a 65 dB(A) LAeq su 1 ora.

4. PROPAGAZIONE DEL RUMORE PER VIA INTERNA

Richiamando infine l'articolo 15 comma 1 - Limiti di immissione sonora, il quale prevede che nel caso in cui la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte specifiche limitazioni ai livelli interni di immissione, si aderisce a quanto indicato da ARPA Piemonte che con nota prot. n. 76329 del 12 settembre 2016, ns. prot. n. 7963 del 15 settembre 2016, da disamina della regolamentazione e normativa nazionale ed internazionale, propone di definire un valore massimo di 40 dB(A) LAeq quale livello di rumore negli ambienti abitativi per spettacoli e/o manifestazioni in deroga, allorquando la propagazione del suono avvenga prevalentemente per via interna all'edificio. Tale valore è individuato in analogia con quanto previsto per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo che possono essere

autorizzati garantendo un livello massimo di 70 dB(A) LAeq riferito ad un tempo di misura di 30 minuti in facciata agli edifici più esposti, considerando valori medi dell'isolamento acustico di facciata dell'ordine di 30 dB, ovvero all'interno, a finestre chiuse, livelli medi di circa 40 dB(A) LAeq.

Il rispetto di tale soglia dovrà essere valutato a finestre chiuse per un tempo di integrazione di 30 minuti, analogamente a quanto previsto per l'esterno, applicando le eventuali correzioni indicate dalla normativa in caso di presenza di componenti tonali e/o impulsive e scorporando energeticamente il contributo del rumore di fondo dal rumore ambientale misurato.

Si precisa infine che, laddove l'istanza di autorizzazione dovesse interessare un sito critico, si applicheranno i medesimi criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga.

5. ALTRE PRESCRIZIONI PER LA RIDUZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

Al fine di ridurre l'impatto acustico in presenza di sorgenti sonore che possiedano un'elevata energia sonora ed esprimano un forte contributo in bassa frequenza (musica rock, musica elettronica, eccetera), nel provvedimento di autorizzazione in deroga al rumore che verrà rilasciato dovranno essere prescritti opportuni valori massimi di pressione sonora da non superare, espressi in dB(C).

Per tutti i siti per manifestazioni temporanee rumorose la Città si potrà comunque avvalere del supporto tecnico di ARPA per l'adozione di particolari prescrizioni quali ad esempio una diversa localizzazione del palco o diversi orientamenti e tipologia dei diffusori sonori, così come previsto dall'articolo 12 comma 6 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico. Tale supporto dovrà essere richiesto per tutte le manifestazioni la cui durata sia prevista oltre le ore 24:00.

6. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VERIFICA

La Città si impegna a incrementare, in occasione delle manifestazioni autorizzate, le attività di monitoraggio acustico e verifica delle prescrizioni svolte dal Corpo di Polizia Municipale e attraverso il supporto di ARPA Piemonte, anche sulla scorta di specifici accordi di collaborazione.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra di poter procedere in conformità;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto l'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto l'articolo 9 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52;

Vista la D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049;

Visto il Regolamento comunale n. 318 in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

- 1) di approvare i seguenti criteri generali per il rilascio di autorizzazioni in deroga al rumore relativamente a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo:
 - a. durata massima di 30 giorni all'anno anche non consecutivi per ciascun sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee (sia per quelli esplicitamente indicati ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, che per quelli non così individuati), coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni";
 - b. individuazione dei siti per manifestazioni temporanee rumorose, così come definiti nella parte narrativa, escludendo aree confinanti o prossime a ricettori sensibili (ospedali, case di cura...) e favorendo la scelta di aree a limitata presenza di ricettori residenziali posti a ridotta distanza; prevedendo anche la riprogrammazione delle manifestazioni stesse in altra ubicazione al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione al rumore;
 - c. redazione e pubblicazione di un registro delle deroghe rilasciate da parte degli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni;
 - d. autorizzazione delle sole manifestazioni contenute entro le ore 22:00 e per non più di 3 giorni consecutivi nelle aree caratterizzate da rumorosità dovuta alla presenza di locali pubblici e circoli nonché al contributo antropico con conseguente superamento dei valori di attenzione o soggette a piano di risanamento aziendale, salvo diversa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi i livelli sonori, gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili;
 - e. per i siti critici, così come definiti nella parte narrativa, esclusione del rilascio di autorizzazioni in deroga per i successivi 30 giorni dall'accertamento delle violazioni (per i siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee individuati ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico), ovvero 60 giorni per i siti non così individuati, ovvero della riedizione di eventi già responsabili di violazioni, salva diversa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere

- artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico e indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili;
- f. per i medesimi siti critici, in analogia con quanto previsto dall'articolo 15 comma 5 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, prescrizione, a cura e spese dei soggetti richiedenti i provvedimenti autorizzativi, del monitoraggio continuo condotto da Tecnico competente in Acustica ambientale, per tutta la durata di ciascuna manifestazione, finalizzato alla verifica del rispetto degli orari e dei livelli massimi autorizzati, da prolungarsi per almeno 30 minuti dopo la conclusione della manifestazione stessa;
 - g. innalzamento del limite massimo di immissione sonora al valore di 73 dB(A) LAeq su 30 minuti consentito a fronte esclusivamente di rilievi fonometrici del rumore di fondo da eseguirsi nelle stesse fasce orarie di svolgimento della manifestazione nonché in analoghi giorni della settimana e per i quali vengano riscontrati livelli superiori a 65 dB(A) LAeq su 1 ora;
 - h. in caso di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo la cui propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna, prescrizione nel provvedimento di autorizzazione in deroga del valore massimo di 40 dB(A) LAeq quale livello di rumore negli ambienti abitativi a finestre chiuse, il cui rispetto deve essere valutato per un tempo di integrazione di 30 minuti applicando le eventuali correzioni indicate dalla normativa in caso di presenza di componenti tonali e/o impulsive e scorporando energeticamente il contributo del rumore di fondo dal rumore ambientale misurato; fermo restando quanto specificamente previsto per i siti critici;
 - i. in presenza di sorgenti sonore che possiedano un'elevata energia sonora ed esprimano un forte contributo in bassa frequenza (musica rock, musica elettronica, eccetera), prescrizione nel provvedimento di autorizzazione in deroga di opportuni valori massimi di pressione sonora da non superare, espressi in dB(C);
 - j. per tutti i siti per manifestazioni temporanee rumorose, possibilità di avvalersi per la Città del supporto tecnico di ARPA per l'adozione di particolari prescrizioni quali ad esempio una diversa localizzazione del palco o diversi orientamenti e tipologia dei diffusori sonori, così come previsto dall'articolo 12 comma 6 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico; tale supporto sarà richiesto per tutte le manifestazioni la cui durata sia prevista oltre le ore 24:00;
- 2) di incrementare in occasione delle manifestazioni autorizzate le attività di monitoraggio acustico e verifica delle prescrizioni svolte dal Corpo di Polizia Municipale e attraverso il supporto di ARPA Piemonte, anche sulla scorta di specifici accordi di collaborazione;
 - 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
- Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione

- economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE
F.to Unia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ADEMPIMENTI
TECNICI AMBIENTALI
F.to Beltramino

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 24

VOTANTI 23

ASTENUTI 1:

Morano Alberto

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano

Deborah, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Rosso Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 24

VOTANTI 23

ASTENUTI 1:

Morano Alberto

FAVOREVOLI 23:

Albano Daniela, Amore Monica, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Roux

IL PRESIDENTE

Versaci
